



che la banca nel costituirsi all'udienza fissata ai sensi dell'art. 162 l.f. ha provveduto a depositare documentazione attinente ai poteri dei funzionari firmatari del documento con il quale è stata data comunicazione del voto contrario all'approvazione nonché dichiarazione dell'amministratore delegato, legale rappresentante della \_\_\_\_\_ con il quale si è assunta la deliberazione di esprimere voto contrario, datata lo stesso giorno della comunicazione;

che ad avviso meditato del Tribunale non appare assolutamente condivisibile la tesi su cui si fonda sostanzialmente la posizione della

secondo cui il voto espresso nel termine dei venti giorni successivi alla adunanza dei creditori debba essere espresso solo a seguito di rilascio di procura speciale come previsto dall'art. 174 l.f.;

che in realtà la procura è prevista solo nel caso in cui il creditore non sia presente personalmente in adunanza;

che nel caso di voto espresso successivamente, non si pone un problema di delega ma solo di espressione di voto secondo le regole proprie della manifestazione di volontà;

che anche a ritenere che i soggetti che hanno comunicato il voto non avessero poteri di formare la volontà della \_\_\_\_\_ la mera comunicazione del voto espresso legittimamente dagli organi a ciò preposti poteva provenire anche da soggetti non muniti da poteri rappresentativi;

che è ovviamente privo di riscontro la tesi che la comunicazione della volontà del creditore debba provenire necessariamente dal soggetto che può esordirla;

che tale identificazione sarebbe sostanzialmente impossibile nell'ambito di strutture assai articolate e complesse quali le Banche di grandi dimensioni come appunto la

che per la comunicazione del voto non occorre che sia rilasciata preventivamente procura perché è espressamente previsto che la comunicazione del voto possa avvenire con vari mezzi tra cui telegramma, lettera telefax o posta elettronica senza alcuna formalità;

che la deformalizzazione dell'espressione del voto emerge anche dal disposto dell'art. 174 l.f.;

che in ogni caso, preso atto della tempestività dell'espressione del voto, la sua invalidità potrebbe essere sollevata solo dal soggetto la cui volontà sarebbe stata manifestata ( Cass. 17 giugno 2010 n. 14618);

che è stata depositata la prova della volontà della Banca di non esprimere voto favorevole alla proposta;

che dunque il concordato non ha raggiunto le maggioranze previste;

che non sono state avanzate istanze di fallimento;

dichiara

l'inammissibilità della domanda di concordato presentata da Rettondini spa, disponendo la trasmissione degli atti al P.M.

Verona, 26 gennaio 2015.

IL PRESIDENTE  
FERNANDO DIATANIA

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Caso Armenio)  
*[Signature]*

TRIBUNALE DI VERONA  
Depositato in cancelleria  
Ogg. 12 FEB. 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
(Caso Armenio)  
*[Signature]*

IL CASO.it